

DELIBERA N° 27
del: 29/09/2011

COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ADESIONE SOCIETÀ MISTA PER GESTIONE INTEGRATA CICLO RIFIUTI – APPROVAZIONE STATUTO E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO-CONFERIMENTO DIFFERITO DEL SERVIZIO.

() Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari


() Trasmessa Co.Re.Co. in data _____

() Trasmessa al Prefetto in data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi - 6 OTT. 2011 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 g. consecutivi e cioè fino al 21 OTT. 2011

Data - 6 OTT. 2011

Il Messo



n° 305 Registro

Publicazione

Attestato di Pubblicazione

(art.124 del TUEL

e successive modifiche ed integrazioni)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data - 6 OTT. 2011

All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi . - 6 OTT. 2011

addi _____

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Filma Di Trolio)

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,10 nella residenza Municipale di CASPERIA. Con inviti si è riunita la Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

P A

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1- Sindaco Stefano PETROCCHI | (X) | () |
| 2- Consigliere Roberto DE ANGELIS | (X) | () |
| 3- Consigliere Marco COSSU | (X) | () |
| 4- Consigliere Massimo PETROCCHI | (X) | () |
| 5- Consigliere Elena CAPORALI | () | (X) |
| 6- Consigliere Vincenzo TESTA | (X) | () |
| 7- Consigliere Francesco PETRUCCIOLI | () | (X) |
| 8- Consigliere Angelo CAFFARELLI | (X) | () |
| 9- Consigliere Leonardo CATI | (X) | () |
| 10- Consigliere Maurizio ANGELELLI | (X) | () |
| 11- Consigliere Massimo MARRI | () | (X) |
| 12- Consigliere Maria Francesca GENNARI | () | (X) |
| 13- Consigliere Giancarlo SILERI | (X) | () |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Dott.ssa Filma Di Trolio.

Il Presidente Stefano Petrocchi, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione recante in calce il parere favorevole di cui all'art.49, comma 1 del T.U.E.L.

Uditi i seguenti interventi :

- Il consigliere Sileri Giancarlo vota contrario perché non crede nella capacità della Provincia di gestire il servizio di raccolta differenziata,

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Angelelli Maurizio e Sileri Giancarlo),

DELIBERA

A- Di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione N. 27 del 29/09/2011.

Il presente verbale viene confermato, letto e sottoscritto

Il Sindaco
(Stefano Petrocchi)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Filma Di Trolio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(Art. 134, comma 3 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del I° comma dell'art.134, comma 4 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

Il Segretario
(Dott. ssa Filma Di Trolio)

Al Settore :

Amministrativo Affari Generali

Polizia

Ragioneria - Economato Tributi

Cultura - Turismo - Servizi Sociali

Assetto ed Uso del Territorio

Altro

li - 6 OTT. 2011

Il Segretario Comunale
(dott. ssa Filma Di Trolio)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE SOCIETÀ MISTA PER GESTIONE INTEGRATA CICLO RIFIUTI – APPROVAZIONE STATUTO E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO-CONFERIMENTO DIFFERITO DEL SERVIZIO.

Premesso che, la Provincia di Rieti con deliberazione C.P. n.19 dell'1.4.2008 approvava il Piano Provinciale dei Rifiuti che ha come proprio elemento centrale e imprescindibile dell'intero sistema provinciale la raccolta differenziata;

Evidenziato che, per il raggiungimento delle finalità ed obiettivi previsti dal Piano Provinciale dei Rifiuti in termini di potenziamento della raccolta differenziata e di raggiungimento delle percentuali imposte dalle disposizioni normative vigenti, la Provincia di Rieti, da tempo impegnata in attività di coordinamento per la gestione dei rifiuti, proseguendo nelle attività a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni, ha deliberato la costituzione di una Società, a Capitale interamente pubblico (Provincia e Comuni) in attesa di procedere alla scelta del socio privato, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, così come modificato dall'art.15 del D.L. n.135/2009 e successiva Legge di conversione n.166 del 20.11.2009, ai fini dell'erogazione del servizio d'igiene urbana;

Che il Piano Provinciale prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- recupero dei materiali riciclabili;
- organizzazione in modo più adeguato di tutta la raccolta, adottando una tipologia di "raccolta integrata";
- raggiungimento degli obiettivi di intercettazione dei flussi destinati al recupero, prevedendo una organizzazione dei servizi di Raccolta Differenziata sulla base di:
 - la domiciliarizzazione del servizio di raccolta per agevolare il conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche;
 - un servizio specifico per le utenze "particolari" (commerciali, ristorazione, assimilabili anche da attività produttive);
 - un servizio specifico dedicato ad ambiti territoriali caratterizzati da elevata presenza turistica;
 - un'organizzazione del servizio di raccolta specifico per tipologia di rifiuto e rapportato alla morfologia e alla specificità del territorio;
 - una marcata attività di sensibilizzazione e di partecipazione diretta degli stakeholder.

Evidenziato che, per il raggiungimento delle finalità ed obiettivi previsti dal Piano Provinciale dei Rifiuti in termini di potenziamento della raccolta differenziata e di raggiungimento delle percentuali imposte dalle disposizioni normative vigenti, la Provincia di Rieti è da tempo impegnata in attività di coordinamento per la gestione dei rifiuti, sollecitando i Comuni del territorio all'attivazione del sistema di raccolta "porta a porta";

Visto e richiamato l'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le modalità di conferimento della titolarità dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo, tra le diverse tipologie, l'affidamento a società a capitale misto pubblico privato *nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza;*

Richiamato l'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 coordinato con la Legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, che modifica l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo in particolare al comma 2 lettera b) che la gestione dei servizi pubblici locali possa essere conferita a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Preso atto che la Provincia di Rieti ha previsto che il Capitale sociale della Società di Gestione del servizio integrato d'igiene urbana, sottoscritto nella fase iniziale dalla Provincia di Rieti in via totalitaria, verrà successivamente trasferito da parte della medesima Provincia di Rieti in favore dei Comuni posti entro il territorio provinciale che daranno adesione alla società costituita, procedendo in un momento successivo, mediante gara ad evidenza pubblica, alla individuazione del socio privato;

Visto e richiamato il comma 8 dell'art.23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che definisce il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3;

Preso atto della costante evoluzione giurisprudenziale sul controllo analogo ed in particolare di quanto precisato dal C.d.S. con decisione in adunanza plenaria del 03.03.2008 n. 1 che ha ritenuto sussistere il controllo analogo al verificarsi di precise situazioni oggettive;

Considerato che la Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni in materia di società partecipate dei Comuni ha previsto:

- all'art. 3, comma 27, il principio della funzionalizzazione pubblica delle attività delle società partecipate stabilendo che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere e mantenere direttamente e indirettamente partecipazioni in tali società;
- che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e la partecipazione in tali società da parte dei Comuni nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- all'art. 3, comma 28, che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Che per analizzare i servizi di interesse generale l'Amministrazione può fare riferimento al D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, al proprio Statuto e alla configurazione per gli stessi servizi fornita dal Libro verde UE2003;

Considerato che i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi sono assunti con diritto di privativa dai Comuni che vi provvedono direttamente a norma dell'Articolo n. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, dell'Articolo n. 9 della Legge 20 marzo 1941, n. 366 e del D.Lgs. n. 152/2006;

Che ai sensi del citato D.Lgs. n. 152/2006 al Comune è fatto obbligo di adottare le procedure necessarie a consentire la raccolta separata ed il trattamento finale dei rifiuti urbani da destinare al riciclo o alla produzione di energia, di quelli pericolosi e dei rifiuti ingombranti per i quali si configuri la necessità di procedere con differenziate modalità di smaltimento al fine di prevenire maggiori danni all'ambiente o inconvenienti alla gestione del servizio ordinario;

Che a livello nazionale sono state regolamentate le modalità di raccolta della frazione differenziata dei rifiuti e fissati gli obiettivi per tutto il territorio nazionale attraverso, tra l'altro:

- il D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), con il quale il legislatore ha originariamente previsto il raggiungimento del 15% di raccolta differenziata per 1999 e del 35% per il 2003, limiti, questi, successivamente posticipati al 2006 dal D.Lgs. 152/06 (Codice Unico Ambientale) con obiettivi del 45% e 65%, da conseguirsi, rispettivamente, entro la fine del 2008 e del 2012;
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge finanziaria per il 2007), con la quale il legislatore nazionale ha introdotto obiettivi ancora più elevati e pari al 40% per il 2007, al 50% per il 2009 ed al 60% per il 2011;

Visto e richiamato l'art.205, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 che prevede:

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni;

Considerato che il Comune è tenuto ad assumere decisioni che assicurino i principi della libera concorrenza, della trasparenza e dell'imparzialità nell'affidamento delle forniture di servizi;

Dato atto che l'Amministrazione intende favorire, in virtù del principio di sussidiarietà, la interrelazione tra l'Ente e i soggetti privati;

Che, data la particolare rilevanza che il servizio d'igiene urbana assume rispetto agli altri servizi offerti dal Comune, si rende opportuno progettare nuovi modelli gestionali ed organizzativi tesi ad implementare e perseguire obiettivi e finalità di questa Amministrazione, così da favorire, regolare e promuovere una vera e propria "Economia Ambientale", in grado di offrire nuove opportunità occupazionali;

Ritenuto di promuovere il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, stimolando l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti dei consumi e miglioramento dell'ambiente;

Vista la nota della Provincia prot. 26457 del 16.6.2011, nella quale viene evidenziato che a seguito del risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011,

-l'art. 23-bis del D.L. n.112/2008 che disciplinava la gestione dei servizi pubblici locali è stato abrogato e conseguenzialmente non risulta più applicabile il DPR n 168/10 recante il così detto "Regolamento attuativo dei servizi pubblici";

- che, venendo meno la norma dell'art. 23-bis vengono meno anche tutti gli effetti da essa prodotti, primo tra tutti, l'abrogazione dell'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Leg. 18 agosto 2000, n. 267 che riacquista piena efficacia;

- che la costituzione di una società mista, pubblico-privata, costituisce un valido strumento sia per conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio e di un elevato livello di tutela ambientale e di soddisfazione della collettività, sia per accelerare i processi di valorizzazione del servizio, consentendo così un celere conseguimento di adeguati livelli di qualità e il periodico riallineamento del servizio stesso in funzione delle nuove o maggiori esigenze della collettività.

Dato atto :

- che il servizio d'igiene urbana è inserito in un ambito territoriale le cui caratteristiche economico-sociali certamente consentono un "efficace e utile ricorso al mercato";
- che la costituzione di una società mista, pubblico-privata, costituisce un valido strumento sia per conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio e di un elevato livello di tutela ambientale e di soddisfazione della collettività sia per accelerare i processi di valorizzazione del servizio, consentendo così un più celere conseguimento di adeguati livelli di qualità e il periodico riallineamento del servizio stesso in funzione delle nuove o maggiori esigenze della collettività;
- che la maggioranza pubblica delle partecipazioni al Capitale della suddetta Società consente di riservarsi il potere di indirizzo, di sviluppo e di controllo del soggetto gestore;
- che la compartecipazione al Capitale della suddetta Società da parte del Socio privato, qualificato nel settore e scelto con gara ad evidenza pubblica, assicura un migliore perseguimento dell'interesse pubblico rispetto alla pura e semplice esternalizzazione in termini di efficienza ed economicità;

Evidenziato che questo Comune, ha provveduto alla sottoscrizione della lettera d'intenti, manifestando in via preliminare alla Provincia di Rieti l'interesse a costituire una Società mista, pubblico-privata a Capitale pubblico maggioritario, alla quale affidare la gestione del servizio d'igiene urbana;

Visto lo Statuto approvato dalla Provincia di Rieti con deliberazione C.P. n. 2 del 18 gennaio 2011, che si compone di n. 38 articoli a disciplina della costituzione e delle modalità organizzative ed operative, nel testo che si allega alla presente per costituirne parte integrante formale e sostanziale (allegato sub 1) ;

Preso atto che con la citata deliberazione la Provincia di Rieti autorizzava la costituzione della suddetta Società di gestione, autorizzando anche l'assunzione di una partecipazione temporaneamente totalitaria dell'Ente Provincia di Rieti al suddetto capitale, al solo fine di consentire un ingresso progressivo dei Comuni e del Socio privato ;

Dato atto che le modalità operative e gestionali del servizio verranno negoziate con apposito contratto di servizio da definire con la società partecipata anche in considerazione della individuazione dell'effettivo bacino di utenza ;

Considerato che l'Unione Nova Sabina ha necessità di procedere all'appalto del servizio di raccolta e trasporto, nonché smaltimento dei rifiuti tramite il sistema della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta, stante anche la scadenza imminente del contratto di appalto in essere;

Che l'Unione valle dell'Aia ha inteso delegare l'Unione Nova Sabina ad appaltare anche in nome e per conto della stessa il servizio di raccolta differenziata come innanzi generalizzata;

Che la Comunità IV zona della Sabina intende partecipare all'appalto come partners di progetto utilizzando il finanziamento regionale di beni strumentali;

Che, stante quanto innanzi generalizzato e descritto, si rende urgente procedere alla attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la gestione della raccolta differenziata non essendo la provincia di Rieti e il gestore della società mista in grado in tempi prossimi di elaborare il contratto di servizio descrittivo delle modalità operative e gestionali del servizio stesso e quindi di avviare quest'ultimo in tempi celeri;

Che questo ente, pertanto, intende aderire alla Società mista per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti costituita dalla Provincia di Rieti, ma con trasferimento effettivo del servizio alla scadenza del contratto di appalto in corso di pubblicazione da parte dell'Unione Nova Sabina e in seguito all'esito positivo da parte di questo Ente della valutazione delle condizioni economiche e gestionali del servizio e quindi della sottoscrizione del contratto di servizio;

Che comunque l'adesione alla società è ad oggi determinata dalle seguenti valutazioni di interesse pubblico:

- 
- I rifiuti indifferenziati presso la discarica di Viterbo possono essere smaltiti fino al 31.12.2015;
 - gli stessi successivamente dovranno essere smaltiti in ambito provinciale e nell'ambito del piano provinciale;
 - con l'avvio della raccolta differenziata da parte dell'Unione Nova Sabina, anche in nome e per conto di questo Ente, sicuramente non si riuscirà in toto ad espletare la raccolta differenziata stessa e quindi sarà necessario smaltire il residuo "indifferenziato" avvalendosi della società mista;
 - l'adesione alla società può permettere ai Comuni di sostenere il potenziamento dell'isola ecologica di Montasola per migliorare il servizio di raccolta differenziata RAEE attrezzatura a vantaggio dei Comuni;
 - con l'adesione è possibile valutare la riscossione della TARSU da parte della società mista in un'ottica di associazione dei servizi.

PROPONE

- Le premesse espositive costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto.
- Di aderire, ma alle condizioni descritte di seguito, alla Società di capitali mista, pubblico-privata, a Capitale pubblico locale comunque maggioritario ed alla quale quindi, conferire il suddetto servizio, alle condizioni di seguito descritte:

- 
- di autorizzare l'assunzione di una partecipazione, per il valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00), al Capitale sociale della Società costituita dalla Provincia di Rieti di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n.2 in data del 18 gennaio 2011 a Capitale pubblico maggioritario, tra i Comuni reatini ed un Socio privato, di tipo industriale e da individuarsi mediante una procedura ad evidenza pubblica ed avente quale scopo sociale la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, cui verrà demandata la titolarità ed il servizio per la riscossione dei relativi tributi, di dare atto che con l'assunzione della partecipazione del valore nominale di € 1000,00 questo ente conseguirà comunque i seguenti obiettivi di interesse pubblico:
 - I rifiuti indifferenziati presso la discarica di Viterbo possono essere smaltiti fino al 31.12.2015;
 - gli stessi successivamente dovranno essere smaltiti in ambito provinciale e nell'ambito del piano provinciale;
 - con l'avvio della raccolta differenziata da parte dell'Unione Nova Sabina, anche in nome e per conto di questo Ente, sicuramente non si riuscirà in toto ad espletare la raccolta differenziata stessa e quindi sarà necessario smaltire il residuo "indifferenziato" avvalendosi della società mista;
 - l'adesione alla società può permettere ai Comuni di sostenere il potenziamento dell'isola ecologica di Montasola per migliorare il servizio di raccolta differenziata RAEE attrezzatura a vantaggio dei Comuni;
 - con l'adesione è possibile valutare la riscossione della TARSU da parte della società mista in un'ottica di associazione dei servizi.

- di approvare lo Statuto, nel testo licenziato dalla Provincia di Rieti con delibera C.P. n.2 del 18 gennaio 2011, che si compone di n. 38 articoli e si allega al presente atto per costituirne parte integrante formale e sostanziale (allegato sub 1), della costituenda Società di gestione del ciclo dei rifiuti, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di ogni atto consequenziale, con i limiti di seguito descritti;

- di autorizzare l'assunzione della suddetta partecipazione anche in assenza del relativo Socio privato, a condizione che alla suddetta Società sia precluso l'esercizio dell'attività sociale fino a quando la stessa non abbia assunto le caratteristiche della Società mista di cui all'art. 23-bis del sopra citato decreto;

- di dare atto che le modalità operative e gestionali del servizio verranno negoziate con apposito contratto di servizio da definire con la società partecipata.

1. di aderire alla Società, con effettivo trasferimento del servizio, alla scadenza dell'appalto in corso di pubblicazione da parte dell'Unione Nova Sabina ovvero per circostanze sopravvenute che richiedano una nuova valutazione dell'interesse pubblico, anche prima della scadenza dell'appalto relativo alla raccolta Differenziata dei Rifiuti ;
2. di trasferire, altresì, effettivamente il servizio , alla scadenza del contratto di appalto in corso di pubblicazione da parte dell'Unione NOVA SABINA, subordinatamente all'esito positivo da parte dell'Unione stessa, della negoziazione delle condizioni economiche di cui al punto precedente e alla sottoscrizione dell'apposito contratto di servizio;
3. di autorizzare espressamente e sin d'ora il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza di questo Ente, del relativo atto di acquisto di quote sociali per il valore nominale di Euro 1.000,00, demandando agli opportuni provvedimenti gestionali l'assunzione di idoneo impegno di spesa.

PARERE FAVOREVOLE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Geom. Giovanni Marocci)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Filma Di Trolio)

PARERE FAVOREVOLE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Tullio Capanna)

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U.E.L..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Tullio Capanna)

Si assume l'impegno di spesa con registrazione sul competente capitolo di bilancio n. _____ del _____, ai sensi dell'art.183, comma 1 del T.U.E.L..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Tullio Capanna)



Vista la proposta di deliberazione e visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEELL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il Consiglio Comunale procede con votazione espressa in forma palese:

presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 7
astenuti: 0
contrari: 2 (Angelelli Maurizio e Sileri Giancarlo),

Accertato e proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

Le premesse espositive costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

Di aderire, ma alle condizioni descritte di seguito, alla Società di capitali mista, pubblico-privata, a Capitale pubblico locale comunque maggioritario ed alla quale quindi, conferire il suddetto servizio, alle condizioni di seguito descritte:

- di autorizzare l'assunzione di una partecipazione, per il valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00), al Capitale sociale della Società costituita dalla Provincia di Rieti di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n.2 in data del 18 gennaio 2011 a Capitale pubblico maggioritario, tra i Comuni reatini ed un Socio privato, di tipo industriale e da individuarsi mediante una procedura ad evidenza pubblica ed avente quale scopo sociale la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, cui verrà demandata la titolarità ed il servizio per la riscossione dei relativi tributi, **di dare atto che con l'assunzione della partecipazione del valore nominale di € 1.000,00 questo ente conseguirà comunque i seguenti obiettivi di interesse pubblico:**
 - I rifiuti indifferenziati presso la discarica di Viterbo possono essere smaltiti fino al 31.12.2015;



- 
- gli stessi successivamente dovranno essere smaltiti in ambito provinciale e nell'ambito del piano provinciale;
 - con l'avvio della raccolta differenziata da parte dell'Unione Nova Sabina, anche in nome e per conto di questo Ente, sicuramente non si riuscirà in toto ad espletare la raccolta differenziata stessa e quindi sarà necessario smaltire il residuo "indifferenziato" avvalendosi della società mista;
 - l'adesione alla società può permettere ai Comuni di sostenere il potenziamento dell'isola ecologica di Montasola per migliorare il servizio di raccolta differenziata RAEE attrezzatura a vantaggio dei Comuni;
 - **con l'adesione è possibile valutare la riscossione della TARSU da parte della società mista in un'ottica di associazione dei servizi.**

- di approvare lo Statuto, nel testo licenziato dalla Provincia di Rieti con delibera C.P. n.2 del 18 gennaio 2011, che si compone di n. 38 articoli e si allega al presente atto per costituirne parte integrante formale e sostanziale (allegato sub 1), della costituenda Società di gestione del ciclo dei rifiuti, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di ogni atto consequenziale, con i limiti di seguito descritti;

- di autorizzare l'assunzione della suddetta partecipazione anche in assenza del relativo Socio privato, a condizione che alla suddetta Società sia precluso l'esercizio dell'attività sociale fino a quando la stessa non abbia assunto le caratteristiche della Società mista di cui all'art. 23-bis del sopra citato decreto;

– di dare atto che le modalità operative e gestionali del servizio verranno negoziate con apposito contratto di servizio da definire con la società partecipata.

1. di aderire alla Società, con effettivo trasferimento del servizio, alla scadenza dell'appalto in corso di pubblicazione da parte dell'Unione Nova Sabina ovvero per circostanze sopravvenute che richiedano una nuova valutazione dell'interesse pubblico, anche prima della scadenza dell'appalto relativo alla raccolta Differenziata dei Rifiuti ;
 2. **di trasferire, altresì, effettivamente il servizio , alla scadenza del contratto di appalto in corso di pubblicazione da parte dell'Unione NOVA SABINA, subordinatamente all'esito positivo da parte dell'Unione stessa, della negoziazione delle condizioni economiche di cui al punto precedente e alla sottoscrizione dell'apposito contratto di servizio;**
 3. di autorizzare espressamente e sin d'ora il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza di questo Ente, del relativo atto di acquisto di quote sociali per il valore nominale di Euro 1.000,00, demandando agli opportuni provvedimenti gestionali l'assunzione di idoneo impegno di spesa.
- 